

(Provincia di Caserta)

Prot. n.	
Del	

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 del 26/03/2011

OGGETTO: Presentazione documento problematica Esogest Ambiente srl da sottoporre al Consiglio Comunale per discussione e sottoscrizione. Atti consequenziali.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **:10:45** nella Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data giusta, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di 1[^] convocazione.

All'appello risultano presenti:

	P	A		P	A
1) Diana Giovanni		X	8) Taddeo Nicola	X	
2) Russo Vincenzo	X		9) Ambrosino Nicola	X	
3) Capezzuto Vincenzo	X		10) Bonaccio Antonio	X	
4) Di Nuzzo Massimo	X		11) Pezzulo Domenico	X	
5) Bonaccio Nicola	X		12) Feola Clemente	X	
6) Magliocca Domenico	X		13) Ricciardi Angelo	X	
7) Morra Monica	X				

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Com/le Dott.ssa Monica Morra.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fiorillo incaricato alla redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE

Dopo aver introdotto l'argomento, passa la parola all'assessore Capezzuto Vincenzo il quale legge al Civico Sinedrio un documento.

Segue discussione alla quale partecipano alcuni consiglieri.

Alle ore 12:45 il Presidente autorizza una breve sospensione dei lavori, i quali riprendono alle ore 12:55 con la presenza degli stessi consiglieri, accertati dal Segretario Comunale (assente Diana Giovanni).

Alla fine della discussione, il Presidente pone in votazione l'allegato documento.

Segue la dichiarazione di voto del capogruppo di minoranza, sig. Bonaccio Antonio: "Il gruppo di minoranza, nel richiamare il gruppo di maggioranza al rispetto di quanto deliberato nell'ultima seduta di Consiglio Comunale sull'argomento in questione, esprime parere favorevole al documento proposto dalla maggioranza e all'inoltro dello stesso alla competente Procura della Repubblica".

Alle ore 13:25 il Presidente autorizza una breve sospensione dei lavori, i quali riprendono alle ore 13:30 con gli stessi consiglieri presenti, accertati dal Segretario Comunale (assente Diana Giovanni).

Poiché non ci sono altri interventi, il Presidente passa alla votazione.

Con voti UNANIMI favorevoli palesi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltati gli interventi di cui sopra;

Visto il risultato della votazione proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **1. DI APPROVARE** il documento relativo alla problematica Esogest Ambiente S.r.l. che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. DI TRASMETTERE copia del medesimo alla competente Procura della Repubblica.

I lavori del Consiglio Comunale chiudono alle ore 13:31 del 26/03/2011.



COMUNE DI PASTORANO

(Provincia di Caserta)

Al sig. Procuratore della Repubblica	
Presso il Tribunale di	
S. Maria C.V. (CE)	

Lì____

Oggetto: esposto nei confronti di Esogest Ambiente Srl.

 \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge

Prot. n.

Il Comune di Pastorano è un luogo di insediamento di allevamenti bufalini ed aziende casearie, che producono numerosi prodotti di marchio D.O.P. di elevata e rinomata qualità.

La Regione Campania, con il decreto dirigenziale n°86/2007 ha rilasciato alla Società Esogest Ambiente Srl, con sede in Pastorano, alla località Torre Lupara, l'autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di <u>rifiuti non pericolosi</u>, liquidi e solidi, a ridosso di numerosi e prestigiosi stabilimenti di prodotti caseari.

Contro la suddetta autorizzazione, l'amministrazione intimata, fortemente sollecitata dai comitati civici a difesa dell'ambiente, si è attivata, attraverso la nomina di una commissione di esperti, al fine di valutare l'intera questione, anche sotto la spinta dei cittadini, evidentemente timorosi delle possibili ripercussioni dell'insediamento sull'integrità ambientale del territorio.

La commissione ha evidenziato la presenza di anomalie nell'iter burocratico che aveva portato al rilascio dell'autorizzazione, all'esito delle quali il Comune ha chiesto alla Regione di attivare un procedimento che, in via di autotutela, rivedesse i profili di legittimità concernenti l'autorizzazione medesima, chiedendone l'annullamento.

In mancanza di riscontro da parte della Regione, il Comune di Pastorano ha proposto ricorso al Tar Campania, sez. Napoli che, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso annullando l'autorizzazione.

Il motivo principale di annullamento è stata la divergenza sostanziale del progetto presentato dalla Società Esogest Ambiente Srl in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e quello presentato alla Regione per l'approvazione finale: in pratica, il progetto oggetto di V.I.A. contemplava unicamente lo **stoccaggio** dei rifiuti non tossici, il progetto approvato dalla Regione, al contrario, prevedeva anche il **trattamento** dei suddetti.

Il parere favorevole della Regione, quindi, è stato concesso sul presupposto di una favorevole V.I.A., quando invece suddetta valutazione contemplava un progetto diverso da quello approvato con il summenzionato decreto n°86/2007.

Avverso la sentenza del Tar Napoli ricorreva in appello la Società Esogest Ambiente Srl, chiedendone la sospensione cautelare.

Con ordinanza cautelare n°4365 del 29.7.2008 (**ALL.1**), il Consiglio di Stato, V sezione, ha respinto la richiesta incidentale di sospensione della sentenza appellata con la seguente motivazione: "Considerato, ad una prima delibazione, che le modifiche apportate al progetto originario esaminato dalla Commissione VIA appaiono incidenti sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti".

Avverso suddetta ordinanza, ricorreva in revocazione la Società Esogest Ambiente Srl evidenziando, in pratica, anziché un ricorso per revocazione una nuova – inammissibile – valutazione dei presupposti di concessione del rimedio cautelare.

E tuttavia, con l'ordinanza n°5610/2008 (ALL.2), resa all'udienza in camera di consiglio in data 21.10.2008, dopo aver premesso che "Rilevato che l'istanza cautelare proposta nell'appello della società Società Ambiente è stata rigettata con l'ordinanza n. 4365 del 23 luglio 2008, in epigrafe, "considerato, ad una prima delibazione, che le modifiche apportate al progetto originario esaminato dalla Commissione VIA appaiono incidenti sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti"; concludeva così disponendo: "Visto l'atto depositato dalla società ricorrente alla presente camera di consiglio, con il quale la Società si obbliga ad esercitare, in attesa del giudizio di merito, le attività contemplate nel progetto originario inerenti lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti per una quantità pari o non superiori alle 100 tonnellate, in relazione alle quali l'impianto aveva ricevuto l'avviso favorevole di V.I.A. (!?). Ritenuto che l'istanza di revisione può essere accolta nei limiti suindicati ed in tal senso può essere modificata l'ordinanza cautelare n. 4365/2008, in ragione dell'evidente

pregiudizio derivante alla ricorrente dalla sospensione totale dell'attività e del generale interesse allo smaltimento dei rifiuti".

Gli atti del procedimento hanno evidenziato, anche in sede di V.I.A., che l'impianto progettato dalla Società Esogest Ambiente Srl (non ancora terminato) è in grado di trattare circa 800 tonnellate/die di rifiuti, ragione per cui non si comprende in base a quale disposizione il Consiglio di Stato abbia autorizzato lo svolgimento di attività non autorizzate (la sentenza del Tar Napoli ha annullato il decreto autorizzatorio) sulla base di un atto d'obbligo di parte.

In nessuna parte dei provvedimenti in questione (decreto regionale n°86/2008 e V.I.A.) si afferma che lo stabilimento progettato è in grado di trattare un ammontare di cento tonnellate giornaliere di rifiuti.

L'indicazione delle 100 tonnellate, pertanto, è una determinazione dell'organo giudicante completamente scollegata dalla realtà degli atti.

Il provvedimento di autorizzazione compete alla Regione, <u>il provvedimento di individuazione delle aree di smaltimento rifiuti al comune</u>, nella qualità di ufficiale di governo.

Benché il Sindaco di Pastorano ritenesse che tale deliberato del Consiglio di Stato violasse i limiti costituzionali della giurisdizione e determinasse un'invasione della sfera di attribuzione dei poteri e della discrezionalità amministrativa del Comune e della Regione, altro non ha potuto fare che attendere gli esiti del giudizio di merito dinanzi al Consiglio di Stato.

Ed infatti, con la sentenza 1142/2010 (**ALL.3**), il Consiglio di Stato ha rigettato totalmente il ricorso della Esogest Ambiente Srl, smentendo anche la propria ordinanza cautelare n°5610/2008, emessa in sede di revoca dell'ordinanza cautelare n°4365/2008.

La Giunta Comunale di Pastorano pensava, pertanto, di aver concluso vittoriosamente la battaglia giudiziaria che si è trovata da tre anni a combattere contro la soc. Esogest Ambiente Srl.

Va, al proposito, affermato che il Comune non è stato solo in questa battaglia, in quanto, la stessa è stata combattuta anche dagli allevatori residenti nel Comune di Pastorano o nei comuni limitrofi, i quali hanno avviato una propria azione giudiziaria, parimenti coronata dal pieno successo sia dinanzi al Tar Napoli che dinanzi al Consiglio di Stato.

L'evoluzione recente della vicenda ha, purtroppo, evidenziato che ciò che si riteneva essere un successo definitivo in realtà, a causa di una interpretazione discutibile da parte della Regione Campania, è stato messo nuovamente in discussione.

Infatti,con decreto dirigenziale n°781/2010 (**ALL.4**), emesso in data 24.7.2010, la Regione ha concesso alla Esogest Ambiente Srl una nuova autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione; erroneamente affermando che fosse basato sul presupposto di validità e vigenza di un precedente decreto (il numero 211/2006), trascurando la circostanza che il Tar Napoli ha annullato tutti gli atti con i quali è stato concesso alla Esogest Ambiente Srl il precedente decreto autorizzatorio (il n°86/2007) e, quindi, anche il decreto n°211/2006, ritenuto ancora efficace.

Quanto sopra si evince chiaramente dalla lettura della sentenza n°1439/2008 del Tar Napoli (emessa nel ricorso proposto dagli allevatori).

Sulla complessa questione, dunque, si è formato il giudicato.

Ciononostante, come detto, nel corso del mese di gennaio 2010, poco prima che fossero pubblicate le sentenze di appello, è stato avviato, <u>a completa insaputa della ricorrente</u>

<u>P.A.</u>, il nuovo procedimento autorizzatorio in favore della soc. Esogest Ambiente Srl.

Il decreto dirigenziale n°781 del 9.7.2010, contenente la nuova autorizzazione, è stato notificato al Comune di Pastorano in data 22.7.2010 da parte della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, A.G.C. 5 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione civile.

Nel primo punto della "premessa" del decreto impugnato, si dà atto che "con decreto n.211 del 28.06.2006 del dirigente del settore T.A.P. di Caserta, è stato approvato il progetto dell'impianto di stoccaggio provvisorio di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi dalla ditta Esogest Ambiente Srl, con sede legale ed impianto in Pastorano alla strada Torre Lupara n°1, iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta, C.F. 03149840617".

Nel secondo punto della "premessa", si afferma che con "lo stesso decreto 211/86 è stato previsto che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venga rilasciata dal Settore Centrale di Tutela Ambiente previa attestazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato trasmessa dall'Amministrazione Provinciale di Caserta".

Al successivo punto, si dà atto che tale autorizzazione è stata concessa alla Esogest Ambiente Srl con decreto dirigenziale del Settore T.A.P. Caserta n°86 del 20.7.2007.

E, tuttavia, come esposto sopra, ai punti 4° e 5° della "*premessa*" viene dato atto che il decreto dirigenziale n°86 del 20.7.2007 è stato annullato dal Tar Campania, Napoli I

sezione, con la sentenza n°1439/2008 e che tale sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n°1142/2010.

Dopo aver citato le decisioni del giudice amministrativo, il decreto n°781/2010 afferma (erroneamente ed impropriamente per quanto si dirà di seguito) che il decreto dirigenziale n°211/2006 sarebbe ancora vigente ed efficace.

Si legge sempre nel provvedimento impugnato, che la Provincia di Caserta, con nota acquisita al protocollo del Settore T.A.P. di Caserta, n°21832 del 12.1.2010, ha trasmesso gli esiti di un sopralluogo (non si comprende in base a quale procedimento amministrativo) nel corso del quale avrebbe "riscontrato la sostanziale conformità dell'impianto rispetto al progetto approvato con il decreto dirigenziale n°211 del 28.06.2006 a meno di alcune differenze" (?!).

Tale conformità sarebbe scaturita dalla comunicazione della Esogest Ambiente Srl, acquisita al protocollo del Settore T.A.P. di Caserta con il n°148877 del 18.2.2010, con la quale la società ha trasmesso "la documentazione ai fini della presa d'atto della variante non sostanziale conseguente ai rilievi formulati dall'Amministrazione Provinciale di Caserta".

L'intero carteggio, trasmesso all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile dal settore TAP di Caserta in data 10.6.2010, è stato seguito, per quanto si legge ancora nel decreto dirigenziale, dall'inoltro di ulteriore documentazione da parte della Esogest Ambiente Srl.

In data 25.8.2010, il Comune di Pastorano ha notificato alla Provincia di Caserta ed alla Regione Campania un atto stragiudiziale di diffida, con il quale ha chiesto procedersi, in via di autotutela, all'annullamento degli atti qui impugnati e, ai sensi della L. 241/1990, il rilascio di copia degli atti del procedimento, molti dei quali oggetto della presente impugnazione ancorché non conosciuti.

La Regione Campania non ha adempiuto a quanto richiesto, ragion per cui il Comune ha notificato un nuovo ricorso dinanzi al Tar Napoli (iscritto al n°5300/2010 di R.G.) con il quale ha impugnato il nuovo decreto n°781/2010 ed ha presentato richiesta di accesso agli atti denegata dalla Regione Campania.

Il ricorso è stato sospeso con ordinanza n°501 del 27.1.2011 dal Tar Napoli, che ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità Costituzionale dell'art. 135 del nuovo T.U. sul processo amministrativo, il quale ha previsto una estensione dei poteri decisionali del Tar Lazio che il Tar Napoli ha ritenuto incostituzionale.

Sempre per completezza di esposizione, va detto che pende, dinanzi al Tar Lazio, analogo ricorso avverso il decreto n°781/2010 proposto dagli allevatori (gli stessi che avevano impugnato anche i precedenti atti regionali).

La Regione Campania, con nota prot. n. 975500 del 6.12.2010 ha sospeso per trenta giorni l'autorizzazione alla gestione dell'impianto concessa con DD n. 781/10; con successiva nota prot. n. 15484 del 10.1.2011 la stessa Regione ha revocato la sospensione dell'attività comunicata con nota prot. n. 975500 del 6.12.2010.

Questa, in estrema sintesi, la complessa vicenda giudiziaria, dalla quale si evince che questa Amministrazione ha condotto e condurrà una battaglia in difesa di principi che ritiene essenziali.

Si evidenzia che questa Amministrazione, con la delibera di Consiglio Comunale n°35/2008 (ALL.5), ha modificato il Regolamento Edilizio comunale, vietando l'allocazione in zona industriale di attività in qualche modo connesse o riconnesse allo smaltimento dei rifiuti, al fine di tutelare le peculiarità agricole del territorio comunale e, in ogni caso, le preesistenti aziende casearie ed agricole.

Come detto, la contrarietà al suddetto impianto è assolutamente condivisa dall'opposizione politica in seno al Consiglio Comunale e dei cittadini tutti sia di Pastorano, sia dei Comuni confinanti.

Gli allevatori, gli agricoltori e i cittadini di Pastorano e dei Comuni limitrofi sono spesso venuti in Comune a lamentarsi dell'odore nauseabondo che proviene dal sito della Esogest Ambiente srl, chiedendo al Comune di emettere provvedimenti.

È pervenuto al Comune un esposto a firma del sig. Raimondo Cuccaro, presidente del Comitato Civico del Comune di Pignataro Maggiore (confinante con Pastorano), il quale ha sollecitato questa amministrazione ad adottare provvedimenti repressivi nei confronti della Esogest Ambiente Srl.

Da ultimo, si segnala che un consigliere provinciale di Caserta, Angelo Brancaccio, ha presentato un esposto – denuncia a codesta procura evidenziando comportamenti della Provincia di Caserta e della Regione Campania a suo dire sospetti e reticenti (**ALL. 6**). Questi i fatti, documentati.

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali di Pastorano, nella consapevolezza di adempiere correttamente al mandato elettorale conferitogli dalla popolazione, sono a disposizione di codesta spettabile Procura della Repubblica per qualsivoglia ulteriore

I Consiglieri Comunali	

elemento e/o documentazione dovesse occorrere, al fine di chiarire, meglio ancora, la

presente vicenda.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Monica Morra	F.to Dott. Giuseppe Fiorillo
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio	
ATTESTA	
che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante af come prescritto dall'art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 2 consecutivi.	c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, ne
Pastorano, 29/03/2011	Il Segretario Comunale
	F.to Dott. Giuseppe Fiorillo
Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministra	ativo.
Pastorano, 29/03/2011	Il Segretario Comunale
	Dott. Giuseppe Fiorillo
che la presente delibera è divenuta esecutiva il poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° con decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma).	======================================

Letto, confermato e sottoscritto:

Pastorano, 29/03/2011

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Giuseppe Fiorillo